

TRIBUNALE DI SONDRIO
Sezione Lavoro
Ricorso ex art, 414 c.p.c.

Nell'interesse di:

DE PASQUALE GRAZIANA (C.F.: DPSGZN85R41D643L), nata il 01.10.1985 a FOGGIA (FG) e residente in SAN NICANDRO GARGANICO (FG) alla via S. ANSELMO n. 34 (71015), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano e dall'avv. Carmelo Spinella (C.F. SPNCML89P01F112F) del Foro di Bergamo, presso lo studio del quale in Bergamo, via Filippo Corridoni 89/D è elettivamente domiciliato, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carmelospinella@pec.it

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITOS (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Freguglia n. 1, 20122 Milano (MI) – (C.F.: 97021490152) – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA di cui al DM 89/2024 dell'USR Lombardia – A.T. di Sondrio, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

*

Per l'accertamento del diritto della ricorrente:

A) all'attribuzione del punteggio di **14,40** nelle G.I. Personale ATA III fascia per il profilo collaboratore scolastico, **13,65** per il profilo di assistente amministrativo e **12,65** per il profilo



di assistente tecnico, della provincia di Sondrio si cui al D.M. 89/2024, in luogo di quello erroneamente rettificato pari, rispettivamente, a punti 8,35 ed 8,60;

B) previo annullamento e/o revoca e/o modifica dell'illegittimo, discriminatorio, nonché contrario – ex D. Lgs. 165/2001 e D.M. 89/2024 – decreto di rettifica del punteggio per il profilo di collaboratore scolastico n. prot. 1226 del 30.01.2025 (**doc. 1**), con conseguente

C) annullamento e/o revoca e/o modifica dell'illegittimo decreto nr prot. 1516 del 07.02.2025 (**doc. 2**) con successiva riassunzione in servizio previo ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 20.09.2024 al 30.06.2025 per ore 36 per il profilo collaboratore scolastico, e conseguente

D) risarcimento del danno sia in termini giuridici (punteggio) che economici (mancato guadagno), con ogni conseguenza di legge.

*

FATTO

1. La ricorrente, dal 16.06.2017 al 20.09.2024, lavorava presso l'ASST Valtellina e Alto Lario "Ospedale Morelli di Sondalo" in qualità di *Puericultrice – categoria BS* (**doc. 3**).

2. Il 21.05.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito emanava il **D.M. 89**, con cui all'art. 1 disciplina l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, utili alle istituzioni scolastiche per il conferimento degli incarichi a supplenza (**doc. 4**).

Solo a titolo meramente informativo, appare utile precisare che in ciascuna istituzione scolastica sono presenti delle graduatorie interne, utilizzate per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per le supplenze del personale ATA, c.d. graduatorie di istituto. Esse sono divise in tre fasce, determinando in tal modo l'ordine secondo il quale gli aspiranti lavoratori sono convocati. In prima fascia sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi (art. 554 D. Lgs. 297/1994); in seconda fascia sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere; in terza fascia sono presenti i candidati in possesso



dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal relativo Decreto emanato del MIM con cadenza, solitamente, triennale.

Il Decreto nr 89 in commento, all'art. 2 co. 5 stabilisce ed indica i **titoli di accesso** idonei per ciascun profilo professionale, tra cui il profilo di collaboratore scolastico. L'Allegato A del medesimo Decreto, rubricato "*tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA*", stabilisce, invece, **il punteggio da attribuire a ciascun titolo culturale o di servizio** dichiarato dagli aspiranti, di modo da poter procedere al corretto posizionamento dell'aspirante in graduatoria.

3. L'11.06.2024 la ricorrente inoltrava telematicamente sull'apposito portale POLIS del MIM, l'istanza di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/27 (**doc. 5**).

Attraverso l'istanza in commento, l'istante **dichiarava** di possedere: **a)** quale **titolo di accesso** alle graduatorie ATA ex DM 89/2024 per il profilo di **collaboratore scolastico**, il "*Diploma di maturità conseguito il 5.07.2004*" e, **b)** quale **titolo di servizio**, il "*servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali/enti locali*" dal **17.06.2017 al 19.09.2024**.

L'Allegato A/5 del D.M. 89/2024, alla lett. B) n. 6 prevede che per ciascun anno di lavoro alle dipendenze delle "**amministrazioni statali**" sia riconosciuto al richiedente un punteggio di 0,60 per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

4. Il 7.08.2024 l'AT di Sondrio, con decreto nr. 5105, comunicava l'avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia relative al personale ATA. Parte ricorrente risultava inserita con punteggio pari a **14,40** per il profilo di collaboratore scolastico, e **13,65** per il profilo di assistente amministrativo (**doc. 6¹**).
5. Il 20.09.2024, sulla base del proprio punteggio e posizione nelle graduatorie ATA di terza fascia, riceveva dall'IC "Grosio Grosotto Sondalo" proposta di convocazione supplenza per il

¹ Le graduatorie di cui al doc. 6 sono state scaricate dal sito dell'Istituto Comprensivo "Grosio Grosotto Sondalo" al seguente link:
<https://www.icgrosiogrosottosondalo.edu.it/amministrazionetrasparente?categoria=40501&cerca=&storico=&aaoo=>



profilo di collaboratore scolastico con scadenza al 30.06.2025, come da contratto di lavoro sottoscritto che si allega (**doc. 7**).

6. In seguito all'assunzione lavorativa di cui al punto 5 del presente ricorso, l'IC "Grosio Grosotto Sondalo" – ex art. 71 e 72 del DPR 445/2000 – effettuava il canonico controllo di veridicità dei titoli e servizi dichiarati dalla sig.ra De Pasquale, a seguito del quale l'amministrazione scolastica disponeva **la rettifica** (sub doc. 1) del punteggio posseduto dalla ricorrente perché: **i)** *"i titoli di servizio dichiarati nella domanda non risultano valutabili ai sensi della tabella A – Allegato A/5 del D.M. 89 del 21.05.2024 – punto B) 6), in quanto l'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario (A.S.S.T. Valtellina e Valchiavenna in precedenza) non rientra tra le amministrazioni statali, enti locali"; ii)* *gli attestati dichiarati in base al DM 89 del 21.05.2024 – Allegato A/5 punto A) 2) non risultano valutabili in quanto non trattasi di qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio sanitari e qualifiche di operatore assistenza ai disabili".* Sulla base di tale rettifica, la stessa P.A. provvedeva **alla risoluzione** del contratto di lavoro stipulato in data 20.09.2024 con cessazione al 30.06.2025 (sub doc. 2).

Occorre precisare che la decurtazione relativa al titolo culturale dichiarato ex Allegato A/5 punto A) 2) è pari a punti 1, mentre la decurtazione del punteggio relativa al servizio presso l'ASST è pari a 5,05 punti.

Parte ricorrente dichiara di non contestare la decurtazione operata dal MIM e relativa al solo titolo culturale di cui all'Allegato A/5 punto A) 2).

*

IN DIRITTO

Tanto premesso, la ricorrente ha diritto ad ottenere la piena valutazione del servizio svolto presso l'ASST Valtellina e Alto Lario e, pertanto, la ricostituzione del contratto di lavoro presso l'IC Grosio Grosotto Sondalo per i seguenti motivi:

A. La competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Preliminarmente, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa per le ragioni di seguito esposte.

La sentenza del TAR del Lazio sez. III bis n. 1021/2012, uniformandosi sia alla decisione assunta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011 che ha definitivamente risolto il



contrasto giurisprudenziale esistente in *subiecta* materia e sia all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 22805/2010, ha stabilito che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie e finalizzati all'assunzione del personale ATA, *non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi*, ma al contrario di atti che devono ***restare compresi tra le determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato***, di fronte ai quali sono configurabili solo ***diritti soggettivi***, avendo, la pretesa in oggetto, la conformità a Legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

L'art. 63 co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del Lavoro, ***tutte*** le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza, dunque, che nella presente vertenza si discuta dell'illegittimità ed erroneità di atti amministrativi presupposti, non incide sulla giurisdizione del Giudice Ordinario, egli procede – se li riconosce illegittimi – alla loro disapplicazione. Sempre l'art. 63 co. 4 del D. Lgs 165/2001 stabilisce che la Giurisdizione del Giudice Amministrativo riguarda *"le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, questione dunque totalmente diversa dal caso oggi in esame.

Del medesimo orientamento anche il Consiglio di Stato nel 2015 con la sentenza n. 3415, il quale ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice Ordinario, fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo, il quale si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno, ovvero: *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità*



amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Da ultimo, il TAR della Campania – con sentenza n. 45/2021 – ha così testualmente statuito: "Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd privatizzazione (d. lgs n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: **a)** gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); **b)** gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; **c)** gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798). Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che **l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al**



petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).

In concreto, le graduatorie di cui D.M. n. 50/2021, non hanno natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (*lex specialis*), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (*pretensivo*) dei candidati. Mentre, la graduatoria finale di un pubblico concorso si caratterizza anche per la produzione del peculiare “doppio effetto” giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita “scarso”, in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria.

Di più, nelle procedure concorsuali la p.a. esercita, infatti, un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, laddove un tale potere non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle suddette graduatorie che, invece, si caratterizzano per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.



Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, istituite in base al D.M. 89/2024, non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti. Non pare dunque individuabile nel caso di specie alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla P.A. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo per appartenere la controversia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Da tutto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente a rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

*

B. La competenza Territoriale del Tribunale adito.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza territoriale è inderogabile. Trattandosi, la presente vertenza, di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione l'art. 413 co. V c.p.c., per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".*

L'odierna ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'I.C. Grosio Grosotto Sondalo (SOIC82400V), pertanto il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale di Sondrio sez. Lavoro.

*

C. Illegittimità dei provvedimenti nr. 1226 del 30.01.2025 e nr. 1516 del 7.02.2025 (sub doc. 1 e 2) per violazione e falsa applicazione di legge, nello specifico: D. Lgs. 165/2001 e artt. 5, 114-119 Costituzione – Eccesso di potere – Carenza di presupposti di fatto e di diritto – Contraddittorietà – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Illogicità – Arbitrarietà.



I provvedimenti impugnati col presente ricorso (*sub* doc. 1 e 2) sono stati rispettivamente causa dell'illegittima ed ingiustificata rettifica – in peggio – del punteggio attribuito alla ricorrente e, per l'effetto, della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al doc. 7.

Una delle motivazioni, posta a fondamento dei provvedimenti sopra richiamati, risiederebbe nel **NON riconoscere** alla ricorrente ai fini del punteggio in graduatoria ATA, **il servizio prestato presso l'ASST Valtellina e Alto Lario**, in quanto la predetta ASST non rientrerebbe – a detta del MIM – tra le Pubbliche Amministrazioni indicate nell'Allegato A del D.M. 89/2024.

Invero, appare del tutto evidente che non vi è alcuna valida ragione giuridica e/o normativa nell'escludere un ente come quello dell'ASL e/o ASST dall'elenco degli enti e/o uffici che rientrerebbero nel novero delle Amministrazioni Statali o Enti Locali.

Tale esclusione, ove fondata sulla natura prettamente soggettiva dell'ente e non già sulla tipologia oggettiva del titolo di servizio maturato, darebbe di certo luogo ad un'eventuale ed inequivoca disparità di trattamento, dunque illegittima sotto più profili.

Innanzitutto, sul presupposto che nel concetto di "*autonomia locali*", riconosciute e promosse dall'art. 5 Cost., rientrato (*ex art.* 114 Cost.), in senso lato, ovvero nella più ampia esecuzione voluta dalla Costituzione, sia le Regioni, sia le Provincie, sia i Comuni (di cui ai successivi artt. 115, 116, 117, 118 e 119), con la conseguenza che non ha alcun senso logico-giuridico, escludere, dal novero dei titoli di servizio maturati presso un ente pubblico regionale/locale, per poi includere analogo titolo maturato presso altro ente statale, provinciale e/o comunale.

Inoltre, sul presupposto che, lo stesso **Decreto legislativo n. 165/2001** (Testo Unico sul Pubblico Impiego), contenente le "*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", **nel disciplinare, nello specifico, la materia del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**, proprio al fine (art. 1) di "*a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni ... b) ... c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, ... garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione*" **ha ritenuto di precisare, al successivo comma 2, che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi** gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le



istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, **le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)..."

In tal senso, e proprio sul presupposto di tale equipollenza, l'**art. 30 del T.U.P.I.**, nel disciplinare il "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" (art. 33 d. lgs. N. 29 del 1993, come sostituito prima dell'art. 13 del d. lgs. N. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d. lgs. N. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999) ha, addirittura, **previsto, al primo comma, che:** "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.", **e, al secondo comma,** che "2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione", **con ciò stesso equiparando la qualifica del personale ed il servizio prestato dai dipendenti presso talune di tali amministrazioni (comuni, provincie e stato), alla qualifica ed al servizio prestato o da prestare presso l'altra amministrazione, incluse quelle regionali e sanitarie.**

È, quindi, evidente che rispetto a tali principi di ordine generale, oltretutto chiari e tassativi, non sono ammissibili eventuali ed ingiustificate discriminazioni. In tal senso, l'**art. 1 del citato D. Lgs. n. 165/2001**, dopo avere previsto che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97 comma primo, della Costituzione", **aggiunge al comma 3 che** "Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ... al fine di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la



formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica".

Pertanto, un'interpretazione restrittiva, quale quella prospettata dalla D.S. dell'I.C. Grosio Grosotto Sondalo – prof.ssa Anna Maria Sala Tenna - e posta a fondamento della rettifica del punteggio, al fine di escludere il servizio prestato dalla ricorrente presso l'ASST Valtellina e Alto Lario, includendo invece in astratto, solo l'analogo servizio prestato presso gli enti locali (Comuni e Provincie) o presso gli enti centrali, contravverrebbe chiaramente ai principi espressi dalle norme anche Costituzionali sopra richiamati, violando dunque l'art. 97 della Costituzione, ovvero i principi di buon andamento e imparzialità, ovvero introducendo un'ingiustificata "disparità di trattamento" violativa e/o comunque elusiva di quanto disposto dai principi Costituzionali, nonché dalle norme legislative di cui ai citati artt. 1, 2 e 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che costituiscono, non a caso, principi fondamentali, inderogabili anche per le regioni

A tutto quanto sopra esposto ed argomentato, bisogna aggiungere che la scelta restrittiva prospettata dall'odierna resistente, nel senso di escludere dal novero dei titoli di servizio valutabili quelli maturati dalla ricorrente presso altri enti pubblici (nel caso di specie presso l'ASST Valtellina e Alto Lario), è stata già censurata, sulla base di evidenti profili discriminatori, da numerosi Tribunali italiani e Corti D'Appello (**Cfr Tribunale di Monza sez. lav. sent. N. 658/2016; Tribunale di Torino sez. lavoro, Ord. N. 18894 del 16.10.2017, confermata con sentenza n. 578/2018, Corte D'Appello Aquila del 4.3.21 r.g. 418/19; Tribunale di Ivrea sez. lav. sent. N. 124 del 31.08.2020; Tribunale di Milano sez. lav. del 9.2.22 r.g. 9209/21**) chiamati a pronunciarsi proprio su tale specifica questione (**doc. 8**).

In particolare, soprattutto nella pronuncia del Tribunale di Monza sez. lavoro (sent. 658/2016), richiamata poi dalla Corte d'Appello dell'Aquila, condivisibile nella parte in cui fa applicazione di evidenti principi e norme di rango legislativo e costituzionale, il Giudice del lavoro ha precisato che, mentre "nel nostro ordinamento non esiste una definizione predeterminata per Legge di amministrazione dello Stato", "**il T.U. del pubblico impiego (D. Lgs. n. 165 del 2011)**



*stabilisce infatti che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche ed all'interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale", con la naturale conseguenza che "ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del DM 717 del 2014 (Decreto identico al D.M. 50/2021, inerente sempre la costituzione e/o aggiornamento delle graduatorie ATA) debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso lo ASL e gli enti del Servizio sanitario nazionale" posto che: 1) "tali enti, infatti, sono parte della pubblica amministrazione in senso lato"; 2) "tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della stessa legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statale, nei patronati scolastici o nei consorzi per l'istruzione tecnica"; 3) "detta norma, infatti, è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione". In breve, "la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione", ovvero "in senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione (come detto ASL)...", tanto più che **"la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa"** (Cfr Tribunale di Ivrea sent. 124/2020).*

Dello stesso tenore la **Corte d'Appello dell'Aquila**, nella recente decisione sopra richiamata che, così puntualizza e precisa: "... alla luce di tale dato normativo, deve ritenersi che gli enti del servizio sanitario nazionale rientrino nelle amministrazioni dello Stato e quindi anche nelle amministrazioni pubbliche, proprio mediante l'inciso ivi compresi ... gli enti del servizio sanitario nazionale.

Sotto ulteriore profilo, va evidenziato come il **Consiglio di Stato**, con un parere reso in sede di ricorso straordinario al **Capo dello Stato**, abbia espressamente affermato la rilevanza del servizio prestato dal personale ATA alle dipendenze delle aziende sanitarie, argomentando sulla base della loro natura di enti strumentali della Regione ex art. 3 d. lgs. 502/1992 (**sez. II, parere del**



1.12.2014). Il Consiglio di Stato ha così confermato il proprio condivisibile orientamento secondo cui ***“non v’è dubbio, infatti, che le aziende sanitarie locali costituiscano aziende dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, ma che si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell’Amministrazione regionale”*** (C.D.S., sez. V, 4 marzo 2010, n. 1260).

Deve quindi ritenersi che tali enti siano inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.

Per completezza, va osservato come la posizione di collaboratore scolastico non implichi il possesso di particolari qualifiche o di particolari competenze, per cui non avrebbe alcun ragionevole senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie di dipendenti della pubblica amministrazione. Pertanto, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve concludersi – ai fini “de quibus” – nel senso dell’equiparazione del servizio prestato presso aziende sanitarie pubbliche con quello prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali e degli enti locali: così dandosi continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in precedenti decisioni rese in materia (cfr. sentenza n. 448/2019).

Anche il **Tribunale di Milano** con la recente sentenza del **9.2.2022 R.G. 9209/2021** emessa a conclusione della vertenza R.G. n. 9209/2021, stabilisce che ***“le argomentazioni in forza delle quali il Ministero convenuto non ha riconosciuto alla ricorrente il servizio prestato in favore delle ASL non sono condivisibili. ... la fonte normativa primaria di riferimento non può che essere il D. lgs. 165/2001 che all’art. 1, comma 2, nel definire la categoria delle amministrazioni pubbliche quali tutte le amministrazioni dello Stato individua un’ampia casistica di soggetti ivi riconducibili tra cui espressamente le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. ... Le ASL pertanto sono a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni dello Stato (e nel dettaglio amministrazioni strumentali delle Regioni) e di conseguenza devono ritenersi ricomprese nelle previsioni dell’allegato A/5 Decreto Ministeriale 50 del 3.03.2021”***.

Allo stesso modo il **Tribunale di Venezia**, sent. del 30.11.2022 (**doc. 8ter**), ove afferma che ***“l’interpretazione prospettata dal Ministero, sebbene aderisca in maniera pedissequa al dato testuale, non è condivisibile a fronte dell’evidente ratio legis volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione. L’espressione amministrazioni statali è in***



realità utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001. D'altro canto, una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un Ente locale e non viceversa presso la Regione o gli enti strumentali della Regione. Né la diversità potrebbe spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze. Deve pertanto essere riconosciuto il servizio prestato ... presso le Aziende ULSS”.

Da ultimo, il **Tribunale di Latina, sez. lavoro con sent. 512/2023**, ha affermato che ***“nella attribuzione del punteggio di servizio, ciò che rileva è la professionalità acquisita attraverso un effettivo e non simulabile rapporto di lavoro; circostanza questa garantita da un lavoro effettuato in regime di diritto pubblico. La norma regolamentare interpretata in conformità all'art. 3 della Cost. deve quindi ritenersi comprensiva anche dei rapporti di lavoro alle dipendenze della ASL, in quanto rapporti che, al pari delle amministrazioni statali ed enti locali, sono rese in regime di diritto pubblico”*** (Cfr Trib. di Roma sent. 10461/2022 – **doc. 8quater**).

Concludendo, anche alla luce dei più comuni principi interpretativi fatti propri dal Giudice del lavoro sia di primo che di secondo grado, la soluzione restrittiva prospettata dall'istituto scolastico I.C. Grosio Grosotto Sondalo (SO) e in queste sede censurata, non appare per nulla condivisibile, ma foriera di inutili e dispendiosi contenziosi.

Il tutto con evidente violazione, anche e soprattutto, dei principi di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 della L. 241/90. Peraltro, la predetta interpretazione restrittiva, così come prospettata, si pone in contrasto anche con i principi di più ampia partecipazione volti ad includere e non anche ad escludere, in ambito concorsuale, in caso di dubbio interpretativo, la valutazione dei titoli di accesso a procedure selettive/comparative, e ciò al fine di garantire comunque la più ampia partecipazione dei candidati e/o la scelta del migliore, a salvaguardia degli interessi non soltanto dei soggetti privati direttamente interessati (ovvero di principi non ingiustamente discriminatori) quanto, soprattutto, dell'interesse pubblico perseguito (ovvero a



tutela dei principi di buon andamento di cui al citato art. 97 Cost. e dal citato art. 1 della L. 241/90).

*

D. Illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato nr 1516 del 7.02.2025 (sub doc. 2) perché il punteggio della ricorrente, seppur decurtato dal servizio contestato e relativo al titolo culturale di cui all'Allegato A/5 punto A) 2) DM 89/2024, avrebbe comunque consentito alla stessa di ottenere incarichi a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico per l'a.s. 2024/25.

Stante quanto esposto al punto A del presente ricorso il provvedimento di risoluzione del contratto nr prot. 1516/25 appare illegittimo.

Al netto della decurtazione del punto (1) relativo al titolo culturale di cui all'Allegato A/5 punto A) 2) che, come già riferito, non si contesta, l'impugnato provvedimento di cui al doc. 2 è contrario al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione espresso con sentenza nr 18699 del 2019.

Nello specifico, sulla base delle dichiarazioni rese nell'istanza di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia della provincia di Sondrio (sub doc. 5), parte ricorrente è stata inserita dal MIM nelle suddette graduatorie con un punteggio di **14,40** per il profilo di collaboratore scolastico. Il MIM, a seguito del canonico controllo di veridicità, avrebbe dovuto provvedere alla decurtazione del mero punteggio derivante dalla inesistenza del titolo di cui all'Allegato A/5 punto A) 2) DM 89/24, ossia punti 1. **Attribuendo alla ricorrente punti 13,40 senza, però, attuare alcuna risoluzione del contratto di lavoro** in quanto la ricorrente, anche col punteggio così rettificato, avrebbe comunque sottoscritto un contratto di lavoro con scadenza al 30/06/25 profilo collaboratore scolastico presso l'IC Grosio Grosotto Sondalo, come si avrà modo di dimostrare nel proseguo del presente atto.

Stante quanto sopra, in seguito al controllo di veridicità operato dal MIM, la ricorrente avrebbe dovuto andare incontro alla sola rettifica di quell'unico punto relativo al titolo culturale e null'altro; avrebbe, quindi, dovuto perdere solo "quel beneficio" conseguito dalla asserita falsità dichiarativa, ossia, il mero maggior punteggio derivante dalla errata dichiarazione del titolo culturale "qualifica ottenuta al termine di corsi socio-assistenziali, socio sanitari e qualifiche di



operatore assistenza ai disabili” di cui all’allegato A/5 punto A) 2) DM 89/24, dichiarato nell’istanza prodotta sub documento 5.

A ben vedere, in punto di false dichiarazioni in sede di domanda di ammissione alle graduatorie (siano esse di istituto III fascia o permanenti), da ultimo si è espressa la Suprema Corte con **Ordinanza n. 12460 del 19 aprile 2022**, affermando che non tutte le false dichiarazioni in sede di inserimento/aggiornamento delle graduatorie scolastiche comportano la decadenza dalla graduatoria, ma solo quelle che incidono sui titoli necessari l’ammissione. Tale principio di diritto ben può essere applicato anche alla sottoscrizione del contratto di lavoro derivante dal posizionamento in graduatoria sulla base di un punteggio rivelatosi poi errato a causa di dichiarazioni errate. Nello specifico, parte ricorrente avrebbe dovuto vedersi rescindere il contratto di lavoro solo e soltanto se esso fosse stato conseguito in virtù del maggior punteggio derivante dalla dichiarazione di possesso del titolo culturale di cui all’allegato A/5 punto A) 2) DM 89/24.

La Suprema Corte, quindi, affermava che, in materia, l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non sempre sono influenti sul piano del diritto sostanziale, sicché solo la falsità su dati decisivi per l’assunzione comporterà la decadenza: *“tanto premesso, nella specie trovano applicazioni i principi enunciati da Cass. N. 18699 del 2019, secondo cui il determinarsi di falsi documentali (DPR n. 3 del 1957, art. 127 lett. D) o dichiarazioni non veritiere (DPR n. 445 del 2001 art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cfr sent. Tribunale di Bergamo, nr 417 del 13.07.2022).*

In sintesi, in virtù di quanto sopra, la risoluzione del contratto di lavoro può trovare applicazione solo e soltanto se la dichiarazione rivelatasi falsa o erronea avrebbe impedito al lavoratore l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, mentre, in caso contrario, il



licenziamento sarebbe potuto essere disposto esclusivamente nelle forme disciplinari e previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto-

Ebbene, contrariamente ai suddetti principi, oltre che al principio di correttezza, buona fede e diligenza, il MIM ha illegittimamente risolto il contratto della ricorrente, **mancando di verificare concretamente che il lavoratore avrebbe comunque ottenuto un contratto di lavoro della medesima durata e consistenza e, perlopiù, nella medesima scuola. E ciò, anche nell'ipotesi in cui la ricorrente non avrebbe mai dichiarato il titolo culturale disconosciuto.**

Nello specifico dell'eccezione. Si osserva che, sub doc. 5 e 6, parte ricorrente all'atto dell'assunzione presso l'IC Grosio Grosotto Sondalo aveva un punteggio complessivo di 14,40. Ebbene, il servizio di cui al titolo culturale – poi decurtato – ha semplicemente contribuito al riconoscimento di punti 1.

Conseguentemente, decurtato il suddetto punto dal totale riconosciuto di 14,40, residuerebbe un punteggio di 13,40 che sarebbe stato sufficiente a consentire alla ricorrente di ottenere contratti di lavoro con scadenza al 30/06/25 e per 36 ore settimanali sul profilo di collaboratore scolastico presso il medesimo istituto scolastico.

Quanto appena affermato è dimostrato dal documento 10, prodotto col presente ricorso, estratto dal sito dell'IC Grosio Grosotto Sondalo² e contenente tutti i contratti sottoscritti presso il medesimo istituto.

A ben vedere, nell'a.s. 2024/25 presso l'IC Grosio Grosotto Sondalo per il profilo di collaboratore scolastico, sono stati assegnati i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- Contratto dal 1.9.24 al 30.6.25, ore 36, profilo c.s. alla sig.ra Bottegacci Maria, posizione III fascia ATA nr 1341, punti 8;
- Contratto dal 19.9.24 al 30.6.25, ore 36, profilo c.s. alla sig.ra Carbone Alessia, posizione III fascia ATA nr 196, punti 12,07;
- Contratto dal 18.9.24 al 30.6.25, ore 36, profilo c.s. al sig. Di Capua Alessandro, posizione III fascia ATA nr 192, punti 12,25;

²<https://www.icgrosiogrosottosondalo.edu.it/amministrazionetrasparente?categoria=40501&cerca=&storico=&aoo=>



- Contratto dal 19.9.24 al 30.6.25, ore 36, profilo c.s. alla sig.ra Lombardo A.M., posizione III fascia ATA nr 200, punti 12;
- Contratto dal 11.11.24 al 30.6.25, ore 36, profilo c.s. al sig. Mantino Antonio, posizione III fascia ATA nr 277, punti 10,8.

La sig.ra De Pasquale Graziana, al netto della decurtazione del punto di cui al titolo culturale non correttamente dichiarato, avrebbe avuto un punteggio di 13,40, quindi, superiore a tutti gli altri collaboratori scolastici sopra indicati e destinatari di contratto con scadenza al 30/06 e per 36 ore settimanali. **Ciò a voler dire che, pur col punteggio rettificato, la sig.ra De Pasquale avrebbe comunque avuto il diritto alla sottoscrizione di un contratto di lavoro della medesima forma e consistenza.**

L'evidenza, quindi, dimostra che nell'emanare il decreto di risoluzione del contratto (sub doc. 2) il MIM ha svolto un'istruttoria del tutto parziale e lacunosa in danno della ricorrente, non curandosi di verificare se la stessa, al netto della perdita del "beneficio" di cui alla dichiarazione errata, avrebbe comunque sottoscritto un contratto della medesima durata e consistenza.

*

E. Illegittimità della condotta e risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. derivante dalla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e con scadenza al 30.06.2025, con conseguente diritto al risarcimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.

Alla luce di quanto sopra, sussiste senza dubbio alcuno il diritto al risarcimento del danno a favore della ricorrente, sia sotto l'aspetto economico (risarcimento danno patrimoniale per illegittima risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato) sia sotto l'aspetto giuridico (perdita del punteggio annuale).

Di conseguenza, doverosa risulta essere la condanna del MIM al fine di corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi elementi diretti ed indiretti; il MIM deve, in aggiunta, essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che sarebbe spettato alla ricorrente qualora fosse stata beneficiata della prosecuzione del contratto di supplenza per la quale era stata correttamente e legittimamente individuata dall'istituto scolastico di Sondrio e poi revocate a causa dall'erronea ed illegittima rettifica del punteggio.

- ***Sulla corretta attribuzione del punteggio per l'a.s. 2024-25***



È necessario rilevare la sussistenza del diritto della ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e segnatamente derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di collaboratrice scolastica, che la stessa avrebbe avuto diritto a mantenere in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze con il MIM per l'a.s. 2024/25, illegittimamente negato a causa della condotta assunta dall'I.C. Grosio Grosotto Sondalo.

Il diritto della ricorrente al ristoro del danno subito sotto l'aspetto giuridico è palesato dall'esame dell'allegato A/5 del D.M. 89/2024, laddove prevede l'attribuzione di punti 0,60 per ciascun anno di servizio e 0.05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio.

È pacifico che l'erroneità ed illegittimità della condotta della P.A. si riverberi sul danno subito dalla ricorrente.

L'amministrazione resistente ha, quindi, violato primarie disposizioni di legge, tra cui il D. lgs. 165/2001 oltre che norme Costituzionali, nel momento in cui ha ingiustamente rettificato il punteggio della sig.ra De Pasquale e nel momento in cui le ha revocato il contratto di lavoro. Come già chiarito nel presente ricorso, la ricorrente aveva diritto di mantenere il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30.06.2025, il quale avrebbe assicurato alla stessa una maggiorazione del proprio punteggio pari a punti 6.

- Sulla retribuzione spettante quale danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.

Parte ricorrente, dunque, ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutto il periodo successivo alla risoluzione del contratto, ossia dal 08.02.2024 al 30.06.2025.

Va pertanto accertato il diritto della ricorrente alla ricostituzione del contratto di lavoro a far data dal 08.02.2025 fino al 30.06.2025.

Conseguentemente va condannato il MIM al risarcimento dei danni sia ai fini giuridici che ai fini economici, con la corresponsione della retribuzione e degli elementi diretti ed indiretti della stessa, detratto l'eventuale *aliunde perceptum*.

Secondo quanto stabilito dalla tabella allegata al CCNL 2019-21 del comparto scuola attualmente vigente, la paga lorda annua di un Collaboratore Scolastico è pari ad € 17.796,74 (importo comprensivo della 13° mensilità) sulla base di 36 ore di servizio. Pertanto alla sig.ra De Pasquale andrà riconosciuto l'importo pari alla rimanente parte della supplenza



ingiustamente revocata, ovvero dal 09.02.2025 al 30.06.2025 pari ad **euro 6.479,83³**, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia. Anche su tale specifico punto la giurisprudenza appare unanime nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (*Cfr* tra le diverse, v. Tribunale di Bari sez. lav. 2340/2020).

*

Per tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le presenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

In via principale e di merito: **a) riconoscere** il diritto della ricorrente De Pasquale Graziana a vedersi riconosciuto il punteggio derivante dall'espletamento dei servizi resi presso l'ASST Valtellina e Alto Lario e quindi all'attribuzione del punteggio di 5,05 nelle G.I. personale ATA III Fascia nella provincia di Sondrio e valide per il triennio scolastico 2024-27, previa disapplicazione e/o modifica del provvedimento di rettifica nr prot. 1226 del 30.01.2025 *sub* doc. 1, con conseguente riconoscimento sia ai fini giuridici (punti 5,05) che economici (a titolo di risarcimento danni in forma specifica) del contratto a tempo determinato, in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza dal 20.09.2024 al 30.06.2025, con ogni conseguenza di legge; **b) accertare e dichiarare** il diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2024/25 a stipulare e proseguire il contratto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo Grosio Grosotto Sondalo (SO) stipulato in data 20.09.2025, con conseguente condanna del MIM al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella misura delle retribuzioni spettanti lungo tutto il periodo della supplenza ingiustamente revocata (dal 09.02.2025 al 30.06.2025) in base alla paga lorda annua di un Collaboratore Scolastico pari ad euro 17.796,74, corrispondente nello specifico ad euro **6.479,83** oltre ogni altro assegno e/o indennità previsti dalle vigenti disposizioni di legge sulla base di 36/36mi di cui alle tabelle retributive del CCNL 2019-21 comparto scuola, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

³ Il risarcimento è stato così calcolato: Retribuzione mensile € 1.368,98 moltiplicata per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, alla quale si dovrà aggiungere la retribuzione relativa al periodo dal 09.02.2025 al 28.02.2025, ossia 1.003,91



Con vittoria di spese, compenso professionale e onorari (IVA e CPA), compenso forfettario come per legge interamente refusi e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

Si producono:

All. A_procura alle liti;

- 1) Provvedimento nr 1226 del 30.01.2025;
- 2) provvedimento 1516 del 07.02.2025;
- 3) contratto e dimissioni ASST Valtellina e Alto Lario;
- 4) DM 89/2024;
- 5) Istanza ATA 2024/27;
- 6) Graduatorie III fascia Sondrio;
- 7) Contratto di lavoro 2024/25;
- 8) Giurisprudenza di merito;
 - 8bis) parere CDS 15.12.2014;
 - 8ter) Trib. Venezia del 30.11.2022;
 - 8quater) Trib. Latina e Roma;
- 9) CCNL 2019-21;
- 10) Contratti sottoscritti presso l'IC Grosio Grosotto Sondalo (SO);
- 11) Esenzione c.u.

*

Al fine del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile contributo unificato esente come da certificazione in atti (doc. 11).

Bergamo, 18 febbraio 2025

Avv. Gianluca Blasi
Avv. Carmelo Spinella

*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

O IN SUBORDINE EX ART. 150 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero



dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle graduatorie di III fascia ATA della provincia di Sondrio per gli aa.ss. 2024/27 per i medesimi profili professionali della ricorrente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico) e che parteciperanno alle procedure di reclutamento di cui al DM 89/2024, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti coloro che compaiono nelle graduatorie di III fascia ATA della provincia di Sondrio per gli aa.ss. 2024/27 per i medesimi profili professionali della ricorrente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico) e che parteciperanno alle procedure di reclutamento di cui al DM 89/2024, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti coloro che compaiono nelle graduatorie di III fascia ATA della provincia di Sondrio per gli aa.ss. 2024/27 per i medesimi profili professionali della ricorrente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico) e che parteciperanno alle procedure di reclutamento di cui al DM 89/2024 attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.

Bergamo, 18 febbraio 2025

Avv. Gianluca Blasi
Avv. Carmelo Spinella

